D.M. 29 settembre 2017⁽¹⁾

Ulteriore trasferimento all'INPS di risorse a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili⁽²⁾

- ⁽¹⁾ Pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 27 novembre 2017.
- (2) Emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed, in particolare, l'articolo 33 relativo agli aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili;

VISTI in particolare, l'articolo 5, comma 3-bis, rubricato Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi., nonché l'articolo 13, della legge n. 68 del 1999, rubricato Incentivi alle assunzioni., come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 16 marzo 2017, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2017, adottato ai sensi del comma 5 dell'articolo 13 della legge n. 68 del 1999, relativo al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili;

VISTO l'articolo 55-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, in base al quale lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge n. 68 del 1999, è incrementato di 58 milioni di euro nell'anno 2017;

VISTA la nota dell'INPS dell'8 maggio 2017, con la quale, considerato l'elevato ricorso all'incentivo pluriennale di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 13 della legge n. 68 del 1999, l'Istituto stesso ha rappresentato che (...) allo stato attuale, non si è in grado di autorizzare ulteriori fruizioni dell'incentivo in oggetto, anche tenendo conto delle risorse attribuite al medesimo Istituto con il predetto decreto del 16 marzo 2017;

CONSIDERATO che, sulla base dell'andamento della spesa relativa all'elevato ricorso agli incentivi di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 13 della legge n. 68 del 1999 e al fine di continuare a garantire ai datori di lavoro privati l'accesso ai medesimi incentivi, si rende necessario disporre l'integrale trasferimento all'INPS degli ulteriori 58 milioni di euro, senza trattenere alcuna risorsa in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le finalità di cui al secondo periodo del comma 4;

DECRETA

Articolo 1

Risorse attribuite all'INPS

1. Fermo restando quanto stabilito dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 16 marzo 2017, citato nella parte in premessa, che qui si intende integralmente richiamata, ai fini della conesponsione dell'incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche e integrazioni, per le assunzioni relative all'anno 2017 sono trasferiti all'INPS ulteriori 58 milioni di euro a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge n. 68 del 1999, annualità 2017.

Il presente decreto, previa registrazione della Corte dei Conti, sarà successivamente pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali WWW.lavoro.gov.it Sezione pubblicità legale.